

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1. Alla Società ASD HANDBALL SASSARI
2. Alla sig.ra Luana Morreale
3. Alla Società ASD POLISPORTIVA CINGOLI
4. Al sig. Gastone Corti

Il giorno 9 febbraio 2023, alle ore 15.30 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello della FIGH composta da:

Avv. Cristiana TORRE - Presidente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

Avv. Eleonora MIOTTI - Componente

per l'esame del reclamo proposto dal legale rappresentante sig.ra Luana Morreale della Società ASD HANDBALL SASSARI (cod. fed. 3747), avverso il provvedimento di omologazione adottato dal Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul C.U. n. 19 del 31.01.2024, gara n. 65334, Serie A Gold Maschile, del 24.01.2024, nonché avverso il C.U. n. 19 del 31.01.2024.

Premesso che

la società reclamante ASD HANDBALL SASSARI ha partecipato all'udienza rappresentata e difesa dal difensore Avv. Gianmario Dettori come da procura in atti; hanno presenziato altresì, per la Società ASD POLISPORTIVA CINGOLI, il legale rappresentante Gastone Corti e il sig. Mirco Mazzieri che, pur non costituiti in giudizio, hanno avanzato formale istanza di partecipazione all'udienza.

Rilevato che

L'Avv. Gianmario Dettori per la Società proponente il reclamo ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e si è riportato alle difese tutte ivi articolate;

il legale rappresentante della ASD POLISPORTIVA CINGOLI sig. Corti Gastone ha evidenziato che l'ottavo giocatore è entrato in campo al minuto 29'9" ed è uscito al minuto 29'14", restando dunque in campo per soli 5", e che nel corso di quella stessa azione la squadra di Sassari realizzava una rete portandosi a 32 punti sul risultato di 33-32 senza, quindi, che la presenza in campo dell'ottavo giocatore della squadra del Cingoli influisse in alcun modo sul gioco; ha rilevato, inoltre, che non si trattava dell'ultima azione in quanto seguiva un'ulteriore azione del Sassari che portava addirittura al pareggio, alla quale seguiva, infine, una nuova azione del Cingoli che portava al risultato finale 34-33 in favore del Cingoli. L'Avv. Dettori ha replicato a tali rilievi evidenziando che tutto quanto sopra è accaduto durante l'ultimo minuto di gioco e che, se per l'infrazione commessa dalla squadra del Cingoli fosse stata comminata dai direttori di gara la sanzione di 2'da giocarsi in inferiorità numerica prevista dal regolamento di gioco, il Cingoli avrebbe giocato il decisivo ultimo minuto in inferiorità numerica.

Alle ore 15.51 la Corte ha introitato il fascicolo e si è ritirata in camera di consiglio per deliberare.

Considerato che

la Società reclamante ha impugnato, innanzi a Codesta Corte ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina (R.G.D.), il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.) di omologazione della gara n. 65334 del 24.01.2024 ed il C.U. n. 19 del 31.1.2024; detti provvedimenti tuttavia, sono stati correttamente emessi dal G.S.N., il quale ha omologato il risultato sulla base del relativo referto arbitrale che alcun cenno reca alla lamentata superiorità numerica del Cingoli durante la gara oggetto di contestazione. La Società reclamante, che come rilevato nel proprio atto di impugnazione aveva segnalato già in sede di gara la violazione dell'art. 4.6 del Regolamento di Gioco, avrebbe certamente dovuto impugnare, quindi, il referto arbitrale redatto all'esito

della gara ed esperire la conseguente azione innanzi al Giudice Sportivo Nazionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 43 del R.G.D.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello:

- o **rigetta il reclamo in quanto inammissibile;**
- o deposita contestualmente la motivazione;
- o manda alla segreteria per i relativi ulteriori incumbenti.

Roma, 16 febbraio 2024.

F.to Avv. Cristiana TORRE - Presidente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

F.to Avv. Eleonora MIOTTI - Componente